COMMISSIONE VII

CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE

76.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 6 GIUGNO 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **COSTANTE PORTATADINO**

INDICE

PAG.

Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Sangiorgio ed altri: Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa *(Approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dalla I Commissione permanente del Senato)* (3850-*B*) 3

Portatadino Costante (DC), *Presidente, Relatore* 3, 9, 10, 11

Cristofori Nino, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri* 8

Guerzoni Luciano (Sin. Ind.) 9, 10

Poli Bortone Adriana (MSI-DN) 11

Sangiorgio Maria Luisa (PCI) 10

Servello Francesco (MSI-DN) 9

Stanzani Ghedini Sergio Augusto (FE) 10, 11

Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Biondi ed altri: Contributi alle imprese radiofoniche e private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale (4759) 11

Portatadino Costante (DC), *Presidente, Relatore* 11, 14, 16

Calderisi Giuseppe (FE) 14

Costa Silvia (DC) 12, 14

Cristofori Nino, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri* 12, 16

Guerzoni Luciano (Sin. Ind.) 16

Stanzani Ghedini Sergio Augusto (FE) 11, 12, 14

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 19,25.

MARIA LUISA SANGIORGIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione della proposta di legge Sangiorgio ed altri: Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso al benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa (Approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dalla I Commissione permanente del Senato) (3850-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Sangiorgio ed altri: « Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa », già approvata dalla nostra Commissione nella seduta del 21 novembre 1989 e modificata dalla I Commissione permanente del Senato nella seduta pomeridiana del 20 dicembre 1989.

Comunico che il gruppo federalista europeo ha chiesto, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

In qualità di relatore, vorrei portare a conoscenza della Commmissione una serie di valutazioni intervenute in seguito all'ampio dibattito svoltosi nel corso della seduta del 23 maggio scorso, anticipandone fin d'ora taluni aspetti sui quali, nel prosieguo della seduta, si soffermerà in modo particolare il rappresentante del Governo.

In sostanza, abbiamo motivo di ritenere che la Commissione bilancio non sia disponibile ad esprimere parere favorevole sulla copertura finanziaria prevista dalla disposizione inserita nel testo già trasmesso a quella Commissione per l'espressione del prescritto parere.

Alla luce di tale situazione, mi sono assunto l'onere di predisporre nuovi emendamenti ed articoli aggiuntivi, volti a sostituire quelli già presentati, con l'obiettivo di contenere l'onere finanziario derivante dall'applicazione del provvedimento in discussione entro i limiti che, in sede informale, sono stati considerati accettabili.

Si tratta cioè di confermare per il 1990 la copertura finanziaria precedentemente stabilita nella misura di 20 miliardi, andando a coprire le esigenze delle imprese editrici di quotidiani o periodici, nonché di quelle radiofoniche relative agli organi di partito.

Per il 1991 le esigenze da soddisfare si dispiegano su un ventaglio assai più ampio, manifestandosi la necessità di sovvenire ai bisogni di un settore editoriale riconosciuto meritevole di sostegno, per il quale, con la fine del 1990, vengono a cessare le provvidenze disposte dalla legge 25 febbraio 1987, n. 67.

Le preannunciate proposte emendative tendono a conciliare, per gli anni 1991 e 1992, sia le esigenze di tutti i settori dell'editoria rappresentativa dei partiti, sia quelle dell'editoria minore, a carattere informativo e pluralistico, che abbiamo individuato e descritto in numerose occasioni.

Per il 1990 ho già precisato che la copertura è indicata in 20 miliardi di lire (rispetto a quelli già risultanti nella legge finanziaria), mentre per gli anni 1991 e 1992 si è provveduto ad aggiungere ulteriori 10 miliardi.

Poiché tra poco esamineremo la proposta di legge concernente le imprese radiofoniche private che hanno svolto attività di informazione di interesse generale, trasmettendo programmi di carattere istituzionale tra cui quelli parlamentari, mi pare opportuno segnalare che l'onere finanziario nel testo proposto viene in parte a gravare su capitoli interessati anche dal provvedimento n. 3850-B (rispettivamente 2 miliardi fino al 1989 e 4 miliardi per il 1990); peraltro, dato che gli effetti del provvedimento in questione avranno inizio dal 1991, in realtà si renderebbero disponibili all'interno della proposta di legge n. 3850-B ulteriori 4 miliardi.

Alla luce del dibattito e degli approfondimenti svolti, confermo la presentazione di taluni emendamenti ed articoli aggiuntivi (volti a sostituire quelli già presentati) chiedendo ai colleghi un pronunciamento su di essi al fine di inviarli per il parere di cui al comma 3 dell'articolo 94 del regolamento:

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

ART. 3.

1. Per l'anno 1990 alle imprese editrici di quotidiani o periodici di cui al comma 6 dell'articolo 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e alle imprese radiofoniche di cui al comma 2 dell'articolo 11 della medesima legge, sono concessi ulteriori contributi integrativi pari a quelli risultanti dai predetti commi degli articoli 9 e 11 della precitata legge 25 febbraio 1987, n. 67, sempre che tutte le entrate pubblicitarie non raggiungano il 40 per cento dei costi complessivi dell'esercizio relativo all'anno 1990, compresi gli ammortamenti risultanti a bilancio.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1991 i contributi di cui al successivo comma 6 sono concessi alle imprese editrici di giornali quotidiani che siano costituite come cooperative giornalistiche ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 52 della legge 5 agosto 1981, n. 416, o, se costituite in altra forma societaria, a condizione che la maggioranza del capitale sociale sia comunque detenuta da cooperative, fondazioni od enti morali che non abbiano scopo di lucro. Tali contributi sono corrisposti anche ai giornali quotidiani interamente editi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, nonché ai periodici editi da cooperative di giornalisti, ivi comprese quelle di cui all'articolo 52 della legge 5 agosto 1981, n. 416, la cui costituzione sia avventua entro il 31 dicembre 1986. Nel caso dei periodici si applicano i limiti e le riduzioni proporzionali previste al successivo comma 7, lettere *a)* e *b)*. Le imprese di cui al presente comma devono essere costituite da almeno tre anni ovvero editare testate diffuse da almeno cinque anni. Tali contributi sono concessi limitatamente ad una sola testata per ciscuna impresa.

2-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 1991 alle imprese editrici di periodici che risultino esercitate da cooperative, fondazioni o enti morali, ovvero da società la maggioranza del capitale sociale delle quali sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali, sono corrisposte annualmente per ciascuna testata edita dal 30 giugno 1990 dall'impresa stessa, lire 150 per copia stampata fino a 100.000 copie di tiratura media e lire 80 fino alle successive 100.000 copie di tiratura media.

3. Le imprese editrici in possesso dei requisiti di cui al comma precedente dovranno trasmettere alla Presidenza del

Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria - lo statuto della società che escluda esplicitamente la distribuzione degli utili fino allo scioglimento della società stessa. Non possono percepire i contributi di cui al successivo comma 6 le imprese editrici che siano collegate con imprese editrici di altri giornali quotidiani o periodici, ovvero con imprese che raccolgano pubblicità per la testata stessa o per altri giornali quotidiani o periodici. Non possono percepire i suddetti contributi le imprese editoriali collegate con altre imprese titolari di rapporti contrattuali con l'impresa editoriale stessa, il cui importo ecceda il 10 per cento dei costi complessivi dell'impresa editrice, compresi gli ammortamenti, ovvero nel caso in cui tra i soci o gli amministratori dell'impresa editoriale figurino persone fisiche nella medesima condizione contrattuale.

4. Ove nei dieci anni dalla riscossione dell'ultimo contributo la società proceda ad operazioni di riduzione del capitale per esuberanza, ovvero la società deliberi la fusione o comunque operi il conferimento di azienda in società il cui statuto non contempli l'esclusione di cui al comma 3, la società dovrà versare in conto entrate al Ministero del tesoro una somma pri ai contributi disposti, aumentati degli interessi calcolati al tasso doppio del tasso di riferimento di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, a partire dalla data di ogni riscossione e capitalizzati annualmente; ove nello stesso periodo la società sia posta in liquidazione, dovrà versare in conto entrate al Ministero del tesoro una somma parimenti calcolata nei limiti del risultato netto della liquidazione, prima di qualunque distribuzine od assegnazione. Una somma parimenti calcolata dovrà essere versata dalla società quando, nei dieci anni dalla riscossione dell'ultimo contributo, dai bilanci annuali o da altra documentazione idonea risulti violata l'esclusione della distribuzione degli utili.

5. I contributi di cui al comma 6 sono corrisposti a condizione che gli introiti pubblicitari di ciascuna impresa editoriale, acquisiti nell'anno precedente, non superino il 40 per cento dei costi complessivi dell'impresa risultanti dal bilancio per l'anno medesimo, compresi gli ammortamenti. Se le entrate pubblicitarie sono comprese tra il 35 per cento ed il 40 per cento dei costi, i contributi di cui al comma 6, lettera *b)*, sono ridotti del 50 per cento.

6. I contributi alle imprese editrici di cui al comma 2 sono fissati nella seguente misura:

a) un contributo fisso annuo di importo pari al 30 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti e comunque non superiore a 2 miliardi per ciascuna impresa;

b) contributi variabili nelle seguenti misure:

1) 500 milioni di lire da 10.000 a 30.000 copie di tiratura media giornaliera e 300 milioni di lire all'anno, ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera, dalle 30.000 alle 150.000 copie;

2) 200 milioni di lire all'anno ogni 10.000 copie, oltre le 150.000 e fino alle 250.000 copie;

3) 100 milioni di lire all'anno ogni 10.000 di tiratura oltre le 250.000. L'ammontare totale dei contributi non può comunque superare il 60 per cento della media dei costi come sopra determinati.

7. A far tempo dal 1° gennaio 1991, alle imprese editrici di quotidiani o periodici che, anche attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento è corrisposto:

a) un contributo fisso annuo di importo pari al 40 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a 2,5

miliardi per i quotidiani e 600 milioni per i periodici;

b) un contributo variabile calcolato secondo i parametri previsti dal precedente comma 6 per i quotidiani, ridotto ad un sesto, un dodicesimo od un ventiquattresimo rispettivamente per i periodici settimanali, quindicinali o mensili; per i suddetti periodici viene comunque corrisposto un contributo fisso di 400 milioni nel caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie. La somma di tutti i contributi non può comunque superare il 60 per cento dei costi, come sopra determinati.

8. I contributi di cui al comma 7 del presente articolo e di cui all'articolo 3-*bis*, sono concessi a condizione che le imprese non fruiscano di quelli di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, né direttamente, né indirettamente, ed a condizione che i contributi di cui ai commi stessi non siano percepiti da imprese da esse controllate o che le controllino o che siano controllate dalle stesse imprese o dagli stessi soggetti che le controllano.

9. I contributi di cui al comma 7 del presente articolo e di cui all'articolo 3-*bis* sono corrisposti alternativamente per un quotidiano o un periodico, o una impresa radiofonica, qualora siano espressione dello stesso partito politico.

10. Le imprese editrici di cui al presente articolo sono comunque soggette agli obblighi di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dall'articolo 4 della legge 30 aprile 1983, n. 137, a prescindere dall'ammontare dei ricavi delle vendite. Sono soggette agli obblighi medesimi, a prescindere dall'ammontare dei ricavi delle vendite, anche le imprese di cui al comma 2 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

11. Le imprese editrici di cui all'articolo 9 della legge n. 67 del 1987 sono esenti dagli obblighi e dagli oneri previsti dal regio decreto-legge n. 38 del 1933 e dalla legge n. 384 del 1989 e successive modificazioni per le operazioni a premio ed i concorsi a premio da esse realizzati.

3. 2.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-*bis*.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1991 alle imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento e che:

a) abbiano registrato le testata giornalistica trasmessa presso il competente tribunale;

b) trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali per non meno del 50 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20;

c) non siano editori o controllino, direttamente o indirettamente organi di informazione di cui al comma 6 dell'articolo 9 delle legge 25 febbraio 1987, n. 67; viene corrisposto, a cura del Dipartimento dell'Informazione e dell'Editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, un contributo annuo pari al 70 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a 4 miliardi.

2. Le imprese di cui al comma 1 hanno diritto alle riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, applicate con le stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica, nonché alle agevolazioni di credito di cui all'articolo 20 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, ed al rimborso previsto dalla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 11 della medesima legge 25 febbraio 1987, n. 67.

3. I metodi e le procedure per l'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso alle provvidenze di cui al presente articolo, nonché per la verifica periodica della loro persistenza, sono disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 1987, n. 410.

3. 03.

*Dopo l'articolo 3-*bis, *aggiungere il seguente:*

ART. 3-*ter.*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 29, 30, 31, 32 e 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni e integrazioni, sono prorogate per il quinquennio 1991-1995. A tal fine è autorizzata la spesa di 20 miliardi di lire per ciascuno degli anni finanziari dal 1991 al 2000.

3. 04.

*Dopo l'articolo 3-*ter, *aggiungere il seguente:*

ART. 3-*quater.*

1. L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di durata almeno ventennale per l'importo complessivo di 350 miliardi di lire, da destinare alla corresponsione dei contributi previsti dalla legge 25 febbraio 1987, n. 67.

2. Gli oneri per capitali ed interessi del mutuo sono a carico dello Stato fino all'ammontare di lire 52 mila milioni annui. Per la copertura del relativo onere è autorizzata la spesa di lire 52 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1990 al 2009.

3. 05.

*Dopo l'articolo 3-*quater, *aggiungere il seguente:*

ART. 3-*quinquies.*

1. Il comma 1 dell'articolo 11 legge 25 febbraio 1987, n. 67 è sostituito dal seguente:

« 1. Le imprese di radiodiffusione sonora con i requisiti di cui ai commi seguenti che abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente tribunale, che effettuino da almeno tre anni servizi informativi, che trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari per non meno del 25 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7.00 e le ore 20.00, hanno diritto a far tempo dal 1° gennaio 1991:

a) alle riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, applicate con le stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite;

b) al rimborso dell'80 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi di tre agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale ».

2. Le imprese di radiodiffusione sonora a carattere locale che abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente tribunale, pubblichino notizie da almeno tre anni e trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari per non meno del 15 per cento delle ore di trasmissione tra le ore 7.00 e le ore 20.00, hanno diritto a far tempo dal 1° gennaio 1991:

a) alle riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, applicate con le stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica;

b) al rimborso dell'80 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi di due agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale.

3. Le imprese di radiodiffusione sonora, che ottengono l'accesso ai contributi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono iscritte nel registro nazionale della stampa di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

3. 06.

Dopo l'articolo 3-quinquies, *aggiungere il seguente:*

ART. 3-*sexies.*

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 29, 30, 31, 32 e 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, nonché degli articoli 5, 6 e 20 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, le emittenti di radiodiffusione sonora di cui al comma 1 dell'articolo 1 della presente legge sono equiparate alle imprese di giornali quotidiani.

2. All'articolo 30, comma 1, lettera *a)* della legge 5 agosto 1981, n. 416, dopo la parola « teletrasmissione » sono aggiunte le seguenti « e degli impianti di alta e bassa frequenza delle imprese di radiodiffusione sonora ».

3. Al comma 2 dell'articolo 32 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'articolo 20 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, è aggiunta la seguente lettera:

« *n)* un rappresentante degli editori radiofonici ».

3. 07.

Dopo l'articolo 3-sexies, *aggiungere il seguente:*

ART. 3-*septies.*

1. Ai sensi della presente legge, le agenzie di stampa e di informazione radiofonica nazionale sono tali allorché:

a) siano dotate di una struttura redazionale adeguata a consentire una autonoma produzione di servizi e notiziari relativamente all'intero territorio nazionale;

b) siano collegate in abbonamento a non meno di 30 emittenti radiofoniche distribuite in almeno 12 regioni;

c) abbiano registrato la testata presso il competente tribunale con la qualifica di agenzia quotidiana di informazione per la stampa o analoga;

d) emettano notiziari quotidiani, annualmente in numero non inferiore a mille.

2. Le agenzie di informazione radiofonica, di cui al comma precedente, sono equiparate alle agenzie di stampa di cui al comma 2 dell'articolo 27 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e a quelle definite al comma 3 dell'articolo 16 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

3. Le agenzie di informazione radiofonica, di cui al comma 1 del presente articolo, sono soggette agli obblighi di cui all'articolo 18 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

3. 08.

Dopo l'articolo 3-septies, *aggiungere il seguente:*

ART. 3-*octies.*

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 20 miliardi per l'anno 1990, e in 55 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede, per l'anno 1990, mediante...

3. 09.

NINO CRISTOFORI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Mi riservo di approfondire successivamente le tematiche emerse durante la discussione svoltasi nell'ultima seduta circa il funzionamento ed il finanziamento della legge sull'editoria, su cui avevo già manifestato la disponibilità del Governo.

Quanto all'ipotesi di copertura illustrata dal relatore – secondo cui si prevedono 20 miliardi per il 1990, tenendo presente il completamento della legge sull'editoria, 30 miliardi per il 1991 ed altrettanti per il 1992, cioè 20 più 10 – vorrei sottolineare come i 10 miliardi in più rappresentino il risultato di un'intesa tra la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero del tesoro mediante l'utilizzo delle proiezioni della voce « Co-

stituzione di un fondo per l'informatizzazione delle amministrazioni pubbliche ». Naturalmente, valuteremo se gli emendamenti che verranno presentati corrispondono alle coperture oggi assicurate alla Commissione cultura.

FRANCESCO SERVELLO. Vorrei ringraziare il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che ha promesso di fornirci elementi di valutazione in ordine all'attuazione dei contributi previsti dalla legge sull'editoria.

Ciò è tanto più urgente e drammatico se si considera che i fondi sono stati esauriti: bisogna quindi sapere dove sono andate a finire le risorse e soprattutto in base a quali motivazioni sono state destinate ad altri scopi. I giornali che hanno predisposto i bilanci ed effettuato investimenti sulla base di quella legge, ora non avranno nulla ! E ciò senza che qualcuno, da tre anni a questa parte, si sia premurato di far sapere alcunché ! Aspetto di conoscere i dati e, ove fosse possibile, un'analisi di tali comportamenti.

PRESIDENTE. Come lei sa, onorevole Servello, la legge finanziaria aveva destinato una somma all'accensione di mutui da parte dell'Ente nazionale per la cellulosa e la carta per il ripiano dei crediti delle imprese editoriali. Ora, grazie anche alla solerte opera dell'onorevole Cristofori, si è potuto presentare un emendamento volto a rendere disponibile la somma necessaria per tale intervento.

LUCIANO GUERZONI. Vorrei ricordare che nella precedente riunione il Governo si era riservato di tornare in Commissione – e credo si riferisse all'odierna seduta – al fine di indicare la disponibilità per i due provvedimenti, nonché per affrontare il problema del ripiano dei debiti del comparto dell'editoria.

Poiché il relatore afferma di aver elaborato, con riferimento a queste disponibilità (di cui ha ovviamente avuto notizia prima di noi), taluni emendamenti ed articoli aggiuntivi rispetto al testo sottoposto al vaglio della Commissione bilancio, ritengo che questa sera la Commissione debba limitarsi a prendere atto delle proposte emendative, riservandosi di entrare nel merito nel corso di una seduta successiva.

Inoltre, se ho ben inteso, per l'editoria e la radiofonia di partito verrebbe assicurata un'ulteriore copertura di 20 miliardi per il 1990, la quale si aggiungerebbe alla cifra già stanziata in bilancio pari a quanti miliardi ?

PRESIDENTE. Non credo ci sia una somma specifica: grosso modo sarebbero 20 miliardi.

LUCIANO GUERZONI. A me risultano 18 miliardi, comunque per il 1990 vi sarebbe uno stanziamento pari a 40 miliardi.

Inoltre, per il 1991 ed il 1992 viene prevista una nuova disposizione, estesa al settore dei periodici, con una copertura finanziaria di 30 miliardi ...

PRESIDENTE. No, si tratta di 50 miliardi, che risultano dalla somma di 20 più 20 più 10. Tra l'altro, si tratta di cifre contenute nella proiezione triennale di bilancio.

LUCIANO GUERZONI. Vorrei capire in che modo ritenete di poter raggiungere gli obiettivi indicati, con una legge la cui scadenza è prevista per il 31 dicembre 1990.

PRESIDENTE. Onorevole Guerzoni, probabilmente lei è incorso in errore. Infatti, la scadenza riguarda solo gli articoli 9 e 10 per i quali, pertanto, non è prevista una copertura finanziaria per il 1991; al contrario, per il settore dell'editoria di partito, secondo le modalità e nell'ambito dei limiti stabiliti dallo stesso articolo 9, non sono previste scadenze ed è indicata una copertura pari a 18 miliardi.

LUCIANO GUERZONI. In conclusione, la risposta fornita dal relatore (che spero sia condivisa anche dal Governo) è che per il 1991 e per il 1992 la copertura

complessiva relativa all'editoria di partito ed al provvedimento concernente le norme la cui vigenza è prevista fino al 31 dicembre 1990, risulta pari a 50 miliardi.

PRESIDENTE. Sì, onorevole Guerzoni.

LUCIANO GUERZONI. Prendo atto di questa dichiarazione.

Vorrei sollevare un problema collegato ad una disposizione prevista nel fondo speciale di parte corrente della legge finanziaria di quest'anno, in base alla quale si prevede un aumento del finanziamento per il ripiano dei debiti nel settore dell'editoria pari a 52 miliardi, con riferimento ad una legge che già esiste e che ha dato luogo a critiche da parte delle imprese editrici, dal momento che le somme non sono risultate esigibili e che il Tesoro non vi ha fatto fronte.

Quando in sede di discussione della legge finanziaria si è convenuto di indicare una cifra di 52 miliardi si è tenuto conto di diritti ormai maturati dalle imprese editrici e, pertanto, si è stabilito di prevedere tale indicazione.

Da quell'epoca, tuttavia, la situazione è mutata, ove si consideri l'avvenuta presentazione del disegno di legge n. 2293, in materia di misure di contenimento della finanza pubblica, la cui tabella n. 1 prevede una riduzione di 32 miliardi della voce « Ripiano dei debiti nel settore dell'editoria » (si tratta di finanziamenti non più erogati a partire dal 1987), che viene ad essere ridotta di oltre la metà. Ciò comporta uno slittamento ulteriore rispetto ad una situazione che, sotto il profilo della correttezza dei rapporti tra amministratori e terzi che si avvalgono di una legge dello Stato, mi pare improprio; per tale ragione richiamo l'attenzione del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, onorevole Cristofori, su questo aspetto che non è certo marginale. Si tratta di una legge rispetto alla cui applicazione i beneficiari hanno goduto dei ratei di cui avevano diritto solo fino al 1987.

PRESIDENTE. Rispondendo all'onorevole Servello avevo già chiarito che ho presentato un emendamento volto a favorire l'accensione di mutui.

LUCIANO GUERZONI. Con quale copertura finanziaria ?

PRESIDENTE. Con la copertura di 52 miliardi.

A questo punto, se non vi sono obiezioni, riterrei opportuno passare alla trattazione del successivo punto all'ordine del giorno che prevede lo svolgimento della relazione sulla proposta di legge n. 4759, sì da consentire una più approfondita valutazione degli emendamenti poc'anzi annunciati. In definitiva, potremmo riprendere l'esame del provvedimento in discussione al termine della seduta, oppure aggiornarci a domani pomeriggio. Comunico, infine, che gli emendamenti riferiti agli articoli 29, 30, 31, 32 e 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, hanno lo scopo di risolvere le ulteriori « partite sospese ».

MARIA LUISA SANGIORGIO. Condivido la sua proposta di diffondere immediatamente il testo degli emendamenti per sciogliere alcuni dubbi, che potrebbero anche essere confermati, oppure dar vita ad ulteriori perplessità. Nel contempo, condivido anche la proposta di passare alla discussione del successivo punto dell'ordine del giorno, sì da consentire un approfondimento del contenuto degli emendamenti.

Propongo, comunque, di trasmettere gli emendamenti alla Commissione bilancio questa sera stessa, dal momento che non si tratta di proposte emendative sulle quali dobbiamo esprimere un voto: esse sono stati formulati in considerazione del fatto che lo stanziamento originariamente previsto non sarebbe stato accolto. Tra l'altro, in questo modo non ci sarebbe preclusa la possibilità di apportare lievi modifiche in una fase successiva.

SERGIO AUGUSTO STANZANI GHEDINI. Occorre prima prendere cognizione del contenuto degli emendamenti.

PRESIDENTE. È quanto avevo proposto.

ADRIANA POLI BORTONE. Vorrei un chiarimento, dal momento che non ho ben compreso un aspetto, forse a causa dell'eccessivo lavoro svolto nella giornata odierna. Se non ricordo male, nel pomeriggio abbiamo espresso un parere sul documento di programmazione economico-finanziaria 1991-1993. Nell'esprimere tale parere, una delle poche osservazioni formulate ha riguardato la tabella A, che prevede una riduzione di 32 miliardi per il 1992 relativamente al ripiano debiti del settore dell'editoria.

Vorrei osservare che, proprio mentre trattiamo i problemi dell'editoria, abbiamo espresso un parere senza nessuna condizione e senza nessun suggerimento. Mi scuso per l'ingenuità della domanda, ma vorrei sapere se questo parere incida sulla possibilità di presentare emendamenti che ripropongano i 32 miliardi che, sulla base di questo parere favorevole, sono oggetto della riduzione operata.

PRESIDENTE. In termini metodologici, la risposta all'onorevole Poli Bortone è che nel momento in cui venisse approvata in questa sede, e poi ratificata in Commissione bilancio, una copertura, questa rimarrebbe stabilita. Di conseguenza, la manovra finanziaria dovrà orientarsi diversamente se vorrà ridurre di 32 miliardi la cifra, sempre che le due indicazioni siano esatte. Posso anticipare comunque che l'emendamento è stato vagliato dalla Ragioneria generale dello Stato, anche se la verifica sostanziale sarà svolta dalla Commissione competente.

SERGIO AUGUSTO STANZANI GHEDINI. Praticamente una copertura viene eliminata, e sostituita con una diversa ?

PRESIDENTE. Per quanto riguarda la copertura generale della proposta di legge, sì.

Per consentire una più approfondita valutazione degli emendamenti presentati (la cui distribuzione non è ancora completata), rinvio ad altra seduta il seguito della discussione.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione della proposta di legge Biondi ed altri: Contributi alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale (4759).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Biondi ed altri: « Contributi alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ».

Avverto che ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, il gruppo federalista europeo ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

In qualità di relatore, vorrei ricordare che attraverso la proposta di legge n. 4759 – nota a molti colleghi considerato l'elevato numero di firme da cui è corredata – si intende prendere atto del servizio informativo svolto negli anni scorsi da Radio radicale, la quale nella sua precedente ed attuale dimensione di organo del partito radicale ...

SERGIO AUGUSTO STANZANI GHEDINI. Precedente no, attuale sì.

PRESIDENTE. Dal momento che ha ottenuto i contributi come organo di partito, è una radio che ha svolto la sua funzione in qualità di emittente di partito.

Dicevo, si tratta di riconoscere il servizio informativo di interesse generale svolto da Radio radicale nei confronti

della collettività. Esemplificando si può dire che Radio radicale ha provveduto non solo alla trasmissione dei dibattiti parlamentari della Camera e del Senato, ma anche alla loro registrazione e conservazione, costituendo così una forma di archivio storico non tradizionale.

Sono a tutti note le difficoltà economiche ed organizzative incontrate da tale organismo, le quali impediscono il proseguimento dell'attività: di qui la presentazione della proposta di legge n. 4759 che consente, attraverso un apposito finanziamento, l'evoluzione (consentitemi l'utilizzo di tale termine) della funzione di organo di partito e l'assunzione di nuovi compiti di carattere « pubblico » ed istituzionale, ferma restando la natura privata della sua struttura.

Naturalmente, il servizio reso da questa emittente dovrà dare le più ampie garanzie di imparzialità, costituendo la parte assolutamente preponderante dei programmi radiofonici.

L'articolato prevede la corresponsione di un contributo pari a 120 milioni per il 1990 e 100 milioni rispettivamente per il 1991 ed il 1992 agli impianti di diffusione radiofonica che abbiano trasmesso quotidianamente programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari per non meno di nove ore comprese tra le ore 7 e le ore 20; abbiano utilizzato esclusivamente per la diffusione dei propri programmi, in ciascuno dei tre anni, almeno 60 impianti di trasmissione ubicati in almeno 35 province e 14 regioni italiane e che, quanto meno nel terzo anno, abbiano esteso il numero di impianti al 50 per cento delle province ed all'85 per cento delle regioni, usufruendo delle agevolazioni, dei rimborsi o dei contributi previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 11 della legge n. 67.

Al fine di garantire una copertura finanziaria pienamente agibile, il relatore preannuncia la presentazione di un apposito emendamento. In sostanza, all'onere finanziario valutato in 20 miliardi nel triennio si dovrebbe far fronte utilizzando per il 1990 i 4 miliardi disposti dalla legge n. 67 e, se approvato, dal provvedimento n. 3850-B, cui si aggiungono 8 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992. Si è provveduto ad ampliare la prospettiva già definita nella proposta di legge n. 4759, incrementando le corrispondenti coperture, rispetto alle quali, peraltro, il relatore ed il Governo hanno proposto una nuova formulazione, nel senso di non ricorrere all'accantonamento « Ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria », ma a voci diverse.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

NINO CRISTOFORI, *Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

SILVIA COSTA. Vorrei svolgere un'osservazione a titolo personale, pur nella consapevolezza di incorrere nelle ire del collega Stanzani e nella censura di Radio radicale ...

SERGIO AUGUSTO STANZANI GHEDINI. Non ci saranno mai ire, nei confronti di una gentile signora ...

SILVIA COSTA. Le ho già subìte una volta, ma probabilmente erano espressione dello spirito emiliano-romagnolo del collega Stanzani Ghedini.

Vorrei svolgere una serie di osservazioni per sottolineare la necessità di adottare un criterio di omogeneità rispetto a provvedimenti che debbono presentare una fisionomia ed una natura organiche, evitando di approvare talune leggine appositamente disegnate in funzione di uno specifico obiettivo. Inoltre, sarebbe necessario avere maggiore rispetto per noi stessi, non dimenticando che abbiamo discusso la legge per l'editoria sulla base di una *ratio* particolare.

Infine, va sottolineato un aspetto di problematicità in riferimento ad un provvedimento che non si pone fino in fondo le conseguenze connesse a determinati princìpi.

Vorrei innanzitutto precisare, pur essendo un'ascoltatrice di Radio radicale e,

quindi, una cittadina che non avrebbe nulla in contrario a contribuire volontariamente allo svolgimento della sua attività, che ci troviamo a discutere in una sede particolare e che il nostro obiettivo è di codificare regole precise, evitando di confezionare un vestito adatto ad una sola persona per poi riconoscere, in una fase successiva, di aver creato un grave precedente.

Radio radicale finora ha ricevuto contributi dal Parlamento e dal Governo, cioè dallo Stato italiano, in quanto organo di partito, perché tale era fino a poco tempo fa. Pertanto, questa radio, e non altre, ha avuto accesso ad un contributo previsto dalla legge per l'editoria, rappresentando alternativa correttissima ed espressione di libera scelta al quotidiano o all'agenzia di partito; questa è stata la motivazione che ha giustificato fino ad oggi il nostro parere positivo sull'interpretazione fornita.

Oltre a questo, va certamente riconosciuta a Radio radicale un'intelligenza editoriale, anche dal punto di vista dell'attitudine a collegarsi con una domanda reale, ove si consideri che essa ha dimostrato una notevole capacità di collegamento con le istituzioni, anche se filtrata, dal momento che la radio si chiama radicale e non neutrale e che la rassegna stampa si chiama rassegna di regime. Si tratta di una radio che ha saputo essere presente nel momento in cui ha operato come megafono per dibattiti svolti sia all'interno sia all'esterno delle istituzioni, dibattiti comunque selezionati per i propri fini editoriali.

Pur non disconoscendo, come cittadina, il servizio reso da Radio radicale, non vi è dubbio che rispetto ad altri organi di informazione « indipendenti » – lo dico tra virgolette – essa non possa considerarsi tale. Radio radicale, infatti, ha goduto di una serie di privilegi; mi riferisco non soltanto alla concessione dei contributi, ma anche alla possibilità di accedere a tutte le possibili fonti di informazione, tant'è che essa dispone di un archivio che costituisce un patrimonio di valore ed è inserita in un sistema di accesso ai finanziamenti che risulta senz'altro particolare. Inoltre, Radio radicale non ha mai disdegnato la pubblicità; sappiamo tutti che essa ha inserzioni pubblicitarie, alcune delle quali commissionate da Berlusconi.

A questo punto rivolgo una domanda agli amici del gruppo federalista europeo: come sono stati spesi questi soldi ? Nel nostro paese operano tante radio che campano malamente, per cui vi pongo un quesito « terra terra »: come è possibile che Radio radicale abbia accumulato questa mole di debiti, rispetto alla quale, tra l'altro, non esiste alcuna contropartita (nonostante si fosse parlato dell'acquisto dell'archivio) ?

Un'ulteriore preoccupazione è connessa ad un aspetto che ho avuto la possibilità di verificare personalmente. Infatti, nel momento in cui ero responsabile del servizio comunicazioni della democrazia cristiana, quando mi rivolgevo a Radio radicale per avere la disponibilità di una cassetta contenente la registrazione di alcuni interventi, mi veniva chiesto per ciascuna di essa (eravamo nel 1984) la cifra di 100 mila lire. Si tratta, quindi, di una radio non completamente estranea al mercato e non certo neutrale, anche se ha condotto un'intelligente politica editoriale; soprattutto, non si tratta certo di un'emittente radiofonica che non ha più ricevuto il contributo dallo Stato.

Il Comitato per la comunicazione e l'informazione esterna costituito presso la presidenza della Camera, del quale sono componente, ha recentemente posto un quesito all'Avvocatura dello Stato e ad altre istituzioni, chiedendo se fosse possibile affidare a Radio radicale, in regime di convenzione con la Camera, la trasmissione dei lavori parlamentari a beneficio dei cittadini. La relativa risposta si è espressa nel senso che Radio radicale occupa frequenze abusive e che, fino a quando il piano delle frequenze non sarà applicato (si tratta, lo riconosco, di una colpa ascrivibile al Parlamento ed al Governo), cioè fino a che non interverrà una legge che definisca il piano delle frequenze – così si esprime il parere acqui-

sito, che vi invito a leggere – non sarà possibile per la Camera o per le istituzioni pubbliche legittimare una radio che di fatto occupa frequenze abusive (ripeto, anche a causa del vuoto legislativo) ...

GIUSEPPE CALDERISI. È stata legittimata tre anni fa, con un apposito contributo!

SILVIA COSTA. Ho già chiarito che il contributo era stato assegnato in quanto la radio era considerata organo di partito.

Ci troviamo, pertanto, di fronte ad una serie di questioni, per cui, prima di decidere l'erogazione di fondi in favore di Radio radicale, desidererei verificare i conti e capire su quale base sia maturata la situazione debitoria.

Siamo frequentemente assaliti da discorsi relativi alla possibilità che Radio radicale possa essere chiusa; tuttavia, non possiamo disciplinarne l'attività come radio di partito da un lato e, dall'altro, sancire la legittimazione di un finanziamento non previsto. Sotto questo profilo non corrisponde al vero l'accusa, mossa di sovente, in base alla quale il regime sarebbe bieco e censurerebbe Radio radicale.

Per le ragioni enunciate, dissento dal ragionamento che ha ispirato il provvedimento in esame ed auspico che il mio gruppo si senta in dovere di assumere una decisione collegiale, con l'obiettivo di introdurre un principio di equità e di legittimità.

Sicuramente non voterò a favore della proposta di legge in esame, anche se auspico che il Parlamento possa decidere serenamente, liberamente e senza pressioni. Ciò rispetto anche alla filosofia della legge sull'editoria in base alla quale si voleva chiudere con i contributi a perdere per consentire alla stessa editoria di camminare con le proprie gambe e di investire nella qualificazione editoriale e nella tecnologia. Guarda caso, però, a queste esigenze non sono state fornite risposte, mentre si continua a dare ossigeno – ed io lo contesto – soltanto agli organi di partito.

Se ciò sia giusto o sbagliato non lo so, però se è un modo per alimentare le leghe, facciamo pure!

PRESIDENTE. Proporrei, se non vi sono obiezioni, di rinviare il prosieguo dell'esame, in quanto ritengo opportuno formalizzare taluni emendamenti circa le problematiche relative agli anni 1990, 1991 e 1992, ciò che credo verrebbe incontro anche alle osservazioni della collega Costa relative all'occupazione delle frequenze.

In proposito, vorrei sottolineare che nel momento in cui la cosiddetta legge Mammì venisse approvata ed il piano delle frequenze attuato, anche Radio radicale si vedrebbe assegnata una frequenza. Naturalmente, occorre tener conto delle esigenze di legittimazione di questa emittente, il che potrebbe essere attuato inserendo nella legge elementi di garanzia ed imparzialità al fine di testimoniare l'evoluzione innegabile, ma legittima di Radio radicale.

SERGIO AUGUSTO STANZANI GHEDINI. Avrei preferito prendere la parola dopo aver ascoltato più d'una voce; però, proprio perché quella che mi ha preceduto ha utilizzato certi termini, approfitterò dell'occasione offertami. Tra l'altro, rinviare ad un'altra seduta il mio intervento sarebbe servito ad illudere qualcuno, facendogli pensare che gli argomenti esposti hanno una loro fondatezza e ragionevolezza poiché provengono da chi – piaccia o non piaccia – è coinvolto nella gestione del potere nel nostro paese.

La proposta di legge in esame non è equivoca, né rappresenta un sotterfugio, anzi, ha il pregio dell'assoluta chiarezza in quanto spiega per chi e perché si chiedono i finanziamenti. Il fatto che l'Avvocatura dello Stato abbia sostenuto l'illiceità delle frequenze usate da Radio radicale è un argomento pressoché – e non vorrei apparire irrispettoso – risibile. L'illiceità non esiste dato che il cosiddetto decreto Berlusconi, tuttora legge dello Stato, ha legittimato le frequenze utiliz-

zate dalle emittenti televisive e radiofoniche: caso mai, l'illiceità dovrebbe porsi nei confronti di chi ha iniziato a trasmettere via radio o via televisione in una data successiva. Il Governo ha svolto un censimento e per quanto riguarda Radio radicale è possibile conoscere elementi e dati di fatto.

Non dimentichiamo poi che vi è un disegno di legge, approvato dall'altro ramo del Parlamento, ed attualmente in discussione davanti a questa Commissione, per cui come già successo in occasione dell'obiezione di coscienza, è naturale che alcuni assumano atteggiamenti di cautela.

Quanto al finanziamento pubblico di Radio radicale, ricordo che l'emittente lo ha ricevuto, negli ultimi tre anni, in quanto organo di partito e non in quanto radio, mentre la democrazia cristiana, attraverso *Il Popolo*, ha percepito contributi statali per il proprio organo di stampa anche in periodi precedenti rispetto a Radio radicale. Non dico di essere d'accordo o contrario, ma constato che gli argomenti portati a sostegno di talune tesi mi sembrano deboli ed inconsistenti.

Circa gli interventi sull'editoria – in relazione ai quali sono state formulate parecchie osservazioni – posso dire che se venissero sommati si raggiungerebbe una somma pari a molte centinaia di miliardi, anche se fra questi sono stati inseriti i contributi agli organi di partito. Il mio gruppo si è sempre dichiarato contrario al finanziamento pubblico dei partiti, ma non è mai stato contrario a che i partiti venissero supportati dallo Stato per quanto riguarda i servizi, ed indubbiamente assicurare ad un organo di partito un mezzo di informazione è un servizio significativo. L'unica obiezione che abbiamo ripetutamente sollevato è che i provvedimenti relativi agli organi di partito a nostro avviso molto più correttamente e limpidamente avrebbero dovuto essere inseriti nei progetti di legge a favore dei partiti. In questo modo, sempre a nostro modestissimo avviso, i provvedimenti sull'editoria sarebbero stati trattati ed affrontati con una maggiore serenità e lucidità, dato che perseguono finalità diverse.

Poiché però in materia le forze politiche hanno manifestato orientamenti diversi in passato, non ci sentiamo di porre ora una questione di principio. Il provvedimento per Radio radicale è un provvedimento *una tantum* e *ad hoc*, le cui ragioni ispiratrici riguardano non il passivo (come abbiamo detto più volte), ma il sostegno agli oneri che la nostra radio – da quindici anni l'unica in Italia che trasmette coprendo consistentemente il territorio nazionale – ha dovuto sopportare per il costo degli impianti, in termini di manutenzione, a fronte di una situazione paragonabile ad una giungla.

Come voi sapete, in mancanza di una normativa, soprattutto nel campo radiofonico, si verifica la possibilità per l'operatore improvvisato e per l'ultimo intervenuto di inserirsi all'interno delle frequenze esistenti, recando disturbo e coprendo il segnale di altre emittenti. Si tratta di una situazione nota anche a chi non opera nel settore; ciò ha costretto le emittenti ad un *surplus* di investimenti, sopportando oneri che per Radio radicale non è stato possibile sostenere. Oggi, Radio radicale si sta spegnendo, poiché, per poter mantenere la presenza che si è conquistata in questi anni, avrebbe dovuto effettuare investimenti troppo elevati. È questo il dato fondamentale che giustifica la cifra contenuta nel provvedimento in discussione.

Circa la pubblicità, non riesco a capire come si faccia a non tener conto e a non sapere che le radio commerciali, che si servono di questo strumento per superare le proprie difficoltà, hanno ruoli e funzioni completamente diversi; la pubblicità che può procurarsi una radio commerciale non sarà mai in grado di far fronte ai costi di Radio radicale. Quel poco di pubblicità che quest'ultima è riuscita ad acquisire è contenuto nei limiti indispensabili, è qualcosa che non disturba e non modifica l'immagine, la funzione ed il ruolo dell'emittente. Si tratta di una fonte di sostentamento intervenuta in momenti di estrema difficoltà ed è

comunque uno dei prezzi che la radio ha dovuto pagare.

L'altro prezzo consiste nel fatto che probabilmente è stato un errore accettare che Radio radicale non si riconoscesse in un partito. La radio ha finito per apparire ugualmente come organo di partito perché questa era una condizione indispensabile per usufruire del contributo, ma in realtà si tratta di un'emittente che organo di partito non è mai stata e non ha mai voluto essere.

La proposta di legge n. 4759 è stata sottoscritta, oltre che dall'onorevole Biondi, dal numero di parlamentari che conoscete; essa ha un proprio valore e un proprio significato nei termini in cui è stata presentata. Riteniamo di dover affermare che o essa viene presa in considerazione per quello che i presentatori e i sottoscrittori hanno voluto proporre o se ne perderà il significato fino a stravolgerne il senso eccezionale di provvedimento *ad hoc* ed *una tantum*. Per questo motivo avanzo tutte le mie riserve e le mie remore in merito ad eventuali proposte di modifica, limitandomi per ora a cercare di comprendere una serie di elementi che l'onorevole Portatadino ha preannunciato nella propria relazione.

Infine, per quanto concerne gli oneri finanziari, ricordo che la questione era stata impostata in modo che la copertura fosse assicurata per questo provvedimento e per la proposta di legge n. 3850-B. Ecco perché ritengo che siano valide anche per la proposta di legge n. 4759 le argomentazioni già svolte dall'onorevole Sangiorgio al fine di ottenere un parere favorevole della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Posso assicurare all'onorevole Stanzani Ghedini che a tale proposito non esiste alcuna volontà dilatoria da parte del relatore e della maggioranza.

NINO CRISTOFORI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza dei Consiglio dei ministri*. Poiché nell'ambito della discussione odierna sono scaturiti ad opera del relatore elementi nuovi rispetto all'originaria stesura del testo per quanto concerne la copertura finanziaria, mi riservo di esprimere il parere del Governo una volta che le nuove proposte in materia siano state formalizzate.

LUCIANO GUERZONI. Vorrei far notare che il Governo non si è pronunciato sul problema dei 52 miliardi.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani, prevista per le ore 16.

La seduta termina alle 20,30.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni ed Organi Collegiali il 20 giugno 1990.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO